



Torino, 13 novembre 2024.

**Ill.mo Consiglio Superiore della Magistratura  
ROMA**

**Ill.ma Scuola Superiore della Magistratura  
ROMA**

**Ill.mo Consiglio Nazionale Forense  
ROMA**

**Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati**

**Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**

**Oggetto: Pratica num. 80/VV/2024 – Relazione sullo stato della Giustizia  
Telematica 2024 – Prot. 26/7/2024 – P15230/2024**

Stimate Autorità,

letta la Relazione sullo stato della giustizia telematica 2024 del CSM, nell'ottica della costruttiva collaborazione istituzionale che ha coinvolto tutte le Istituzioni indicate in indirizzo, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto ci preme ringraziare per aver condiviso il pregevole documento che ha avuto il merito di stimolare approfondimenti e riflessioni per questo Consiglio e per le Commissioni competenti di questo Ordine.

Esprimiamo vivo apprezzamento per la puntuale ed articolata analisi svolta, che complessivamente condividiamo.

Riteniamo utile riscontrarVi con le considerazioni articolate nell'allegato, al fine di poter apportare ulteriori spunti di riflessioni, che si sviluppano in 3 focus tematici generali, 2 approfondimenti sul PCT e sul PPT:

- Gestione delle banche dati;
- Gestione degli algoritmi;
- Partecipazione dell'avvocatura;
- PCT: depositi telematici di file multimediali;
- PPT: considerazioni e criticità.

## **Osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino alla Relazione sullo Stato della Giustizia Telematica 2024**

Indice:

1. Gestione delle banche dati;
2. Gestione degli algoritmi;
3. Partecipazione dell'avvocatura;
4. PCT: depositi telematici di file multimediali;
5. PPT: considerazioni e criticità.

### ***1. Gestione delle banche dati***

Una delle principali carenze del sistema attuale è l'assenza di un archivio digitale strutturato secondo le normative italiane vigenti, in particolare il D. Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD) e le relative Linee Guida.

Questa lacuna compromette la garanzia di leggibilità a lungo termine dei documenti digitali, aspetto cruciale soprattutto per atti fondamentali come le sentenze. La conservazione a norma non solo assicurerebbe l'integrità e l'autenticità dei documenti nel tempo, ma faciliterebbe anche la loro reperibilità e consultazione futura, elementi essenziali per la certezza del diritto e la trasparenza del sistema giudiziario.

È noto da tempo alla dottrina archivistica che, con il passare del tempo, i documenti informatici sono sottoposti a plurimi pericoli che possono comprometterne la fruibilità.

Alcuni esempi in tal senso sono:

- **Obsolescenza tecnologica:** i formati dei file e i software utilizzati per crearli e visualizzarli evolvono rapidamente e nel lungo periodo potrebbero generarsi difficoltà di lettura anche per quelli di uso più comune e diffuso ossia, ad esempio, per quelli in formato “.pdf”. Senza un sistema di conservazione che preveda la possibilità di migrazione dei documenti verso formati più recenti, c'è il rischio concreto che in futuro non sia più possibile aprire o leggere correttamente i file. Riteniamo, tuttavia, altresì auspicabile che al contempo sia sempre garantita l'apertura dei documenti anche nei formati originali.
- **Problemi di gestione dei metadati:** i metadati associati ai documenti (data di creazione, autore, versione, ecc.) sono cruciali per la loro corretta interpretazione e gestione. Un sistema di archiviazione non adeguato potrebbe portare alla perdita di questi dati, rendendo difficile la comprensione e l'utilizzo dei documenti in futuro.

Questi (e altri) rischi potrebbero essere ridotti e minimizzati implementando un sistema di conservazione a norma.

Si raccomanda pertanto di procedere con la realizzazione del progetto. Questo approccio consentirebbe di gestire i dati secondo regole uniformi per tutti gli uffici giudiziari, rendendo chiaro ed intellegibile il metodo utilizzato e facilitando la futura interoperabilità dei dati, come già previsto per le basi di dati delle pubbliche amministrazioni (Art. 1 e 60 e seg. CAD).

Questo consentirebbe di creare diverse banche dati e di utilizzarle in modo coordinato a patto che siano stati precedentemente verificati con un eventuale sistema di accreditamento.

Si raccomanda anche l'adozione di procedure e tecnologie uniformi al fine di garantire il rispetto delle norme sulla *privacy* (sul punto si vedano le linee guida del Garante del 2.12.2010 e l'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003). Per esempio, si possono adottare pratiche di omissione dei dati delle parti processuali, informazione non strettamente necessaria e/o utile sotto il profilo giuridico. Dovrebbero essere invece facilmente acquisibili tutti i dati rilevanti per l'analisi giuridica: fatti di causa, disposizioni di legge coinvolte, orientamento giurisprudenziale, esito del giudizio (con indicazione del grado di giudizio).

Si raccomanda inoltre che le banche dati permettano all'operatore giuridico una piena capacità di navigazione all'interno dei dati, al fine di consentirgli di comprendere facilmente la fattispecie, le norme coinvolte e l'iter logico adottato.

## ***2. Gestione degli algoritmi***

È utile richiamare il Regolamento (UE) n. 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AIA) che, ai sensi del punto 8, lett. a) dell'Allegato III include tra i sistemi ad alto rischio *“i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”*. Sarà quindi necessario che i sistemi da utilizzare soddisfino i requisiti previsti dalla sezione 2 e che i loro *“deployer”* soddisfino i requisiti previsti dalla sezione 3.

Ciò ricordato, qualsiasi sistema di intelligenza artificiale dovesse fare ingresso nell'amministrazione, a qualsiasi livello, del *“servizio giustizia”* dovrebbe non solo rispettare innanzitutto i predetti requisiti minimi fissati dal legislatore dell'Unione Europea, ma altresì risultare preliminarmente vagliato dalle istituzioni forensi.

In ogni caso, infatti, prima di procedere ad utilizzi effettivi di un dato sistema di intelligenza artificiale, è imprescindibile che la formazione dell'algoritmo sia

condivisa fra tutti gli operatori del settore, inclusi gli avvocati, così da ridurre il rischio di eventuali effetti distorsivi o possibili *bias* da automazione.

Eventuali sperimentazioni/allenamenti non potranno in nessun modo trovare impiego in procedimenti giurisdizionali reali, qualsiasi sistema dovendo reggersi sui più elevati standard di sicurezza e garanzia dei diritti fondamentali individuali. Il concetto è semplice: non si sperimentano e non si allenano algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale direttamente attraverso i processi e, quindi, sulle persone.

Inoltre, l'elevato rischio di *bias* di automazione dovrebbe imporre non solo di attendere lo sviluppo di sistemi ad elevatissima affidabilità prima del loro impiego nell'amministrazione della giustizia, ma anche la formazione specifica degli utenti quanto ai rischi dell'impiego dei sistemi qui in questione.

Operate queste doverose premesse, si condivide l'attenzione a che gli algoritmi siano trasparenti e verificabili da parte dell'utente, della comunità degli operatori del diritto e degli studiosi, omettendo di dare fiducia aprioristicamente al loro funzionamento.

Quindi, anche al fine di permettere la verifica degli algoritmi e ridurre il rischio che producano errori, va garantita:

- l'adozione di sistemi che massimizzino la possibilità di verificare le logiche di funzionamento dei sistemi algoritmici (d'intelligenza artificiale o d'altro tipo);
- la piena accessibilità ai dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi d'intelligenza artificiale e la loro verifica.

Si pone inoltre l'esigenza che sia lasciata all'umano responsabile della decisione la scelta di utilizzare (previa verifica ed eventuale modifica) o meno i risultati prodotti dai sistemi algoritmici, che dovrebbero essere impiegati solamente come sistemi di filtro all'azione, ma non possono riguardare il momento decisionale che deve sempre e comunque rimanere in capo al giudice persona fisica.

**È fondamentale che l'IA venga utilizzata solo come supporto tecnologico alle decisioni dei giudici, senza sostituire la loro discrezionalità e capacità di valutare le circostanze specifiche di ogni caso.**

Va dunque imposto che il magistrato, il quale impieghi sistemi di intelligenza artificiale, dia sempre atto del loro utilizzo ed in relazione a quali fasi dell'iter istruttorio-decisionale, fornendo altresì tutte le indicazioni relative al tipo di sistema, alle modalità di impiego, ai risultati conseguiti ed alle verifiche autonomamente condotte.

Si condivide inoltre l'attenzione a non utilizzare sistemi messi a disposizione da privati che non rendano pienamente ostensibili tutti gli elementi dei sistemi d'intelligenza artificiale (compresi i dati utilizzati per l'addestramento e la verifica) facendo valere, per esempio, diritti di segreto industriale. In un settore così delicato

come quello della giustizia, la trasparenza - poiché posta a tutela della collettività - dovrebbe prevalere sull'interesse del privato al segreto industriale.

Al riguardo si ricorda l'utilità di preferire *“I software e i dati, compresi i modelli, rilasciati con licenza libera e open source che consentano loro di essere condivisi apertamente e che gli utenti possano liberamente consultare, utilizzare, modificare e ridistribuire, comprese le loro versioni modificate”*: da una parte, massimizzano la possibilità di conseguire trasparenza algoritmica e possono contribuire alla ricerca e all'innovazione, dall'altra, beneficiano di deroghe nell'applicazione dell'AIA che ne favoriscono la circolazione e l'uso.

Infine, va garantita la tutela dei diritti (sui dati personali, d'autore, ecc.) nell'uso dei dati da utilizzare per l'addestramento dei sistemi d'intelligenza artificiale da realizzare. Atti e documenti prodotti dalle parti non potranno essere utilizzati ai fini dell'addestramento di tali sistemi, salvo il consenso delle parti e/o, per quanto concerne gli atti, dei difensori.

### ***3. Partecipazione dell'avvocatura***

In scenari di scarse disponibilità di risorse economiche, riteniamo fondamentale che si continui ad investire al massimo sulle persone, che amministrano il “servizio giustizia”, prima ancora che sui sistemi di intelligenza artificiale: se continueremo ad arretrare sul numero e sulla qualità delle persone (magistrati, personale amministrativo, avvocati), l'esito non potrà che essere quello di lasciare ampi ed indesiderati spazi, anche sul piano istruttorio-decisorio, ai sistemi di intelligenza artificiale.

Per una maggiore efficienza del sistema giudiziario e per favorire la fiducia dei cittadini nel suo funzionamento, è poi necessaria una profonda e convinta presa di posizione: le banche dati e i sistemi di IA utilizzati nel sistema giustizia non dovrebbero essere d'uso esclusivo dei magistrati (o di qualsiasi altra categoria di operatori del diritto); si esige pertanto una piena condivisione a tutti gli operatori di giustizia, avvocati compresi, sia nella fase di sviluppo che nella fase d'uso.

In questo modo si potrà favorire la crescita di cultura giuridica condivisa tra tutti gli operatori del diritto e si potranno sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie non per favorire l'ordinamento, la subordinazione e l'allineamento di questa o quella categoria o gruppo di operatori del diritto, ma per favorire la costruzione d'una cultura del diritto moderna, efficiente ed efficace, ma centrata sulla persona, sui valori della giustizia e capace d'intercettare e respingere le inclinazioni a vantaggio di questo o quel gruppo d'interesse.

Per dirla in altro modo, i cd. “formanti giudiziari”, da elaborarsi con processo aperto e verificabile che coinvolge tutti gli operatori, devono essere patrimonio condiviso

non solo per ragioni di efficienza, ma anche per favorire la trasparenza (onde evitare d'incorrere nei problemi posti dall'opacità degli algoritmi) e quindi la fiducia degli operatori e di tutti i cittadini nel loro funzionamento e nel sistema giustizia.

L'evoluzione (o rivoluzione) tecnologica cui si sta assistendo andrà vieppiù a comportare per gli avvocati costi rilevatissimi che necessitano di essere oggetto di copertura (eventualmente anche ma non solo attraverso congrui sgravi fiscali) da parte dello Stato.

#### ***4. PCT: depositi telematici di file multimediali***

Le nuove specifiche tecniche, che prevedono la possibilità di depositare file video e immagini in formato DICOM, costituiscono un significativo passo in avanti in ordine alla possibilità di produrre per via telematica prove digitali complesse, anche se restano spazi di miglioramento. Il sistema attuale, basato principalmente su depositi via PEC, mostra limiti quando si tratta di gestire file di grandi dimensioni. Valga in particolare il ragionamento che segue:

- a. l'articolo 16 delle specifiche tecniche elenca, tra i formati consentiti per gli allegati, video nei formati MPEG2 e MPEG4, immagini DICOM (utilizzate in ambito medico), file audio in vari formati;
- b. l'articolo 17, comma 4, stabilisce un limite di 60 Megabyte per la busta telematica, ovvero un limite che potrebbe rivelarsi troppo esiguo per il deposito ad esempio di un file video in HD o in 4K o di una immagine DICOM in altissima definizione.

Si noti che la problematica molto spesso non potrà essere superata ricorrendo al sistema dei depositi complementari, che può aiutare in presenza di numerosi file dal peso complessivo superiore a 60 MB. In tali casi, infatti, i file vengono suddivisi in più buste e possono essere depositati per via telematica.

Questo utilissimo sistema non può però operare in presenza di un unico file di grandi dimensioni, come quelli menzionati alla lettera b) che precede. In tali casi il deposito via PEC è precluso e si deve per forza depositare un supporto hardware in cancelleria. Per risolvere questo problema (e anche per semplificare l'intera infrastruttura di deposito) occorrerebbe un ripensamento del sistema di deposito e il passaggio a un modello che preveda la possibilità di upload diretto dei file (magari anche solo di quelli di grandi dimensioni, come già avviene per il processo amministrativo telematico).

In questo modo verrebbe meno la necessità di richiedere cautelativamente (in realtà essendo un diritto della parte la produzione) l'autorizzazione del giudice al deposito dei supporti hardware, che è fonte di dubbi e incertezze, trattandosi di procedura non

normata e che si basa più che altro su prassi non particolarmente rispettosa del regime di produzione delle prove precostituite.

## **5. PPT: considerazioni e criticità**

### **Premessa**

Il Processo Penale Telematico (PPT) rappresenta un punto di svolta per la giustizia italiana, segnando l'inizio di un'importante fase di informatizzazione del settore penale. Come già avvenuto per il Processo Civile Telematico (PCT), l'obiettivo del PPT è migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, garantendo la digitalizzazione di gran parte delle fasi processuali, dal deposito degli atti fino alle notifiche. Tuttavia, la sua implementazione ha messo in evidenza diverse criticità tecniche e organizzative che devono essere affrontate per realizzare pienamente il potenziale di questa innovazione.

### **Avvio del PPT e lo Stato dei Nuovi Applicativi**

Il PPT è stato introdotto nel 2024 con l'uso – da parte degli Uffici della Procura della Repubblica e dei Giudici delle Indagini Preliminari e non dell'Avvocatura quale utente – dell'applicativo APP che consente la gestione telematica degli atti, la firma digitale e la trasmissione elettronica degli stessi. In questa fase, l'APP è obbligatoria lato uffici requirenti e giudicanti solo per la gestione del “procedimento di archiviazione”, mentre l'estensione alle indagini preliminari è ancora in fase di sperimentazione.

Ad oggi, non è neanche possibile lato Avvocatura chiedere la stampa dall'applicativo APP dei provvedimenti di archiviazione ma si segue la procedura ordinaria dell'invio all'ufficio archivio della Procura con estrazione di copia cartacea.

Come spunto costruttivo, si è chiesto alla Procura della Repubblica locale, di inserire almeno a TIAP il provvedimento in esame evitando afflussi di Colleghi e Colleghe all'ufficio archivio per ottenere la copia analogica di un documento digitale.

Nel contesto del PPT sono emerse lato utente – e dunque lato Avvocatura – numerose criticità che dovranno essere superate in vista dell'ormai imminente scadenza del termine del 31 dicembre.

Tali segnalazioni esitano da un lavoro di confronto con tutte le commissioni consiliari composte da colleghi penalisti (affari penali, difese di ufficio, commissione scientifica penale).

### **1) Problematiche relative alla gestione dei procedimenti contro ignoti**



Una delle problematiche emerse riguarda la gestione dei procedimenti contro ignoti, spesso definiti come "ignoti seriali". Questi procedimenti coinvolgono reati commessi da soggetti non identificati che agiscono con modalità seriali o ripetitive. La gestione efficace di tali procedimenti è cruciale per l'attività investigativa e giudiziaria.

Con l'introduzione del PPT è emersa la necessità di adattare gli applicativi affinché possano gestire adeguatamente i procedimenti contro ignoti. Tuttavia, sono state riscontrate difficoltà operative legate alla standardizzazione imposta dagli strumenti informatici. In particolare:

- **Limitazioni nell'associazione dei procedimenti:** gli applicativi potrebbero non consentire facilmente di collegare tra loro procedimenti contro ignoti che presentano caratteristiche comuni, ostacolando così l'individuazione di *pattern* criminali e la coordinazione delle indagini.
- **Rigidità nella classificazione dei reati:** la categorizzazione predefinita negli applicativi potrebbe non prevedere tutte le sfumature necessarie per rappresentare adeguatamente i casi di ignoti seriali, limitando la capacità di personalizzare le informazioni secondo le esigenze investigative.

L'applicativo non deve condizionare la formazione degli atti di esercizio della giurisdizione.

Un principio fondamentale è che gli strumenti informatici devono essere **al servizio della giustizia** e non viceversa. Gli applicativi utilizzati nel PPT dovrebbero facilitare il lavoro dei Magistrati senza imporre vincoli che possano influenzare o condizionare la **formazione degli atti giurisdizionali**. In particolare:

- **Autonomia decisionale:** i magistrati devono poter redigere gli atti secondo le esigenze del caso concreto, senza essere limitati da moduli o campi obbligatori non pertinenti previsti dall'applicativo.
- **Flessibilità operativa:** gli strumenti informatici devono adattarsi alle diverse tipologie di procedimenti e non costringere gli operatori a seguire percorsi rigidi che potrebbero non essere appropriati per ogni situazione.
- **Personalizzazione degli atti:** è essenziale che i magistrati possano inserire tutte le informazioni ritenute rilevanti, anche se non previste espressamente dall'applicativo, garantendo così una completa rappresentazione del caso.

## **2) Problemi Legati all'eliminazione del Controllo "Filtro" della Segreteria e della Cancelleria**

Uno dei cambiamenti più discussi è l'eliminazione del controllo manuale da parte della segreteria e della cancelleria sugli atti depositati. Prima del PPT, il personale amministrativo svolgeva un ruolo prezioso di filtro, verificando che gli atti fossero

correttamente formattati e depositati. Molte volte, peraltro, agli albori dell'introduzione del PPT, la collaborazione reciproca era essenziale, comunicando via cavo con gli uffici l'avvenuto deposito dell'atto nel portale da parte dell'Avvocatura, posto che non ci si era ancora abituati al controllo quotidiano dei depositi.

Con l'automazione introdotta dal PPT, questo controllo è affidato a un sistema automatico che non sempre riesce a rilevare errori o anomalie non bloccanti. L'assenza di un intervento umano può generare ritardi nella gestione degli atti e creare disfunzioni operative, poiché atti depositati erroneamente o non correttamente associati al fascicolo non vengono segnalati fino a quando non diventano evidenti.

In particolare, questo cambiamento ha sollevato diverse preoccupazioni:

- **Mancanza di verifica preliminare:** in assenza di un primo controllo da parte del personale di segreteria e cancelleria, gli atti depositati potrebbero presentare errori formali o sostanziali che passano inosservati, con conseguenze negative sul procedimento.
- **Aumento del carico sui magistrati:** senza il filtro preliminare, i magistrati potrebbero trovarsi a dover gestire direttamente problematiche amministrative e formali, distogliendo tempo ed energie dall'attività giurisdizionale.
- **Rischi di inefficienza:** errori non intercettati in fase iniziale possono portare a rallentamenti, necessità di integrazioni o correzioni successive, compromettendo l'efficienza del processo.

### **3) Il Portale NDR (Notizie di Reato)**

Il Portale NDR è uno strumento chiave per il deposito delle notizie di reato da parte delle Forze dell'Ordine. Sebbene l'introduzione del portale abbia facilitato la comunicazione tra la polizia giudiziaria e gli uffici giudiziari, vi sono criticità legate alla gestione delle priorità dei procedimenti. Il sistema pare non distinguere automaticamente tra notizie di reato urgenti e non urgenti, come quelle che richiedono convalide di arresti o sequestri. Questo può provocare ritardi nell'azione giudiziaria e ridurre l'efficacia dell'intervento nei casi più delicati.

### **4) Deposito Telematico degli Atti e Notifiche**

Il Portale Deposito Atti Penali (PDP) consente agli Avvocati e ad altri soggetti abilitati di depositare atti processuali digitalmente. Tuttavia, anche qui sono emerse diverse problematiche.

L'interfaccia del sistema è complessa, con campi obbligatori non sempre necessari che rallentano il lavoro degli operatori.

In particolare:

- il deposito della querela richiede diverse informazioni che non hanno rilevanza processuale e non sono previste dal codice di rito. Inoltre, sarebbe opportuno estendere la funzione sollecito anche a tale atto visti i lunghissimi tempi di registrazione della notizia di reato. L'esperienza di questi mesi insegna che l'elencazione tassativa degli atti da depositare non è elemento di semplificazione dell'attività informatica;
- manca del tutto la predisposizione di flussi documentali dedicati alla fase dell'udienza predibattimentale. È noto che l'art. 554 ter c.p.p. introduce una serie di opportunità difensive che non trovano riscontro nell'elencazione degli atti previste nel portale in quella determinata fase. Manca in particolare l'indicazione della udienza nell'ipotesi del deposito della costituzione di parte civile;
- la mancata valorizzazione del campo anagrafico dell'assistito è inspiegabile e rende macchinosa la ricerca del procedimento autorizzato;
- allo stato risulta impossibile la consultazione degli atti depositati dal difensore nelle diverse fasi in cui sia consentito. È invece fondamentale che il difensore possa consultare quantomeno i propri atti, e ciò anche prima della *discovery* del fascicolo delle indagini preliminari. Quella del "fascicolo digitale della difesa", liberamente consultabile, è l'esigenza che va soddisfatta per un effettivo e concreto esercizio delle prerogative difensive nell'ambito del processo penale telematico; diversamente, il portato è solo uno strumento per i depositi – stabiliti tuttavia con tale forma a pena di inammissibilità – alleggerendo come deve essere l'accesso personale dell'utenza alle cancellerie ed evitando sprechi di tempo e di carta. Ma non può essere uno strumento che alleggerisce solo la vita professionale dell'avvocato evitandogli l'accesso in cancelleria e consentendo alla cancelleria di non avere un flusso costante di utenza. Deve divenire, come per il PCT, uno strumento fondamentale di lavoro a 360°, con depositi di tutti gli atti del procedimento penale che non debbono essere pubblicati in udienza da codice di rito e consultazione degli atti stessi da parte di tutte le parti del procedimento prima e processo dopo.
- infine, la consultazione degli atti via TIAP presenta due fondamentali criticità: la mancanza di un elenco esaustivo e l'impossibilità di consultare il contenuto dei supporti informatici in esso contenuti, di cui spesso il difensore conosce l'esistenza solo attraverso la produzione durante la fase dibattimentale. A ciò si aggiunga che la copia rilasciata alla difesa non riproduce la nomenclatura che appare sulla schermata in sede di richiesta degli atti, ma solo nomi file generici ed incomprensibili, il che rende la consultazione particolarmente e inutilmente laboriosa.

**Si segnalano inoltre le ulteriori seguenti questioni aperte:**

- spesso non vi è associazione tra il difensore nominato e il procedimento a carico dell'assistito, che dovrebbe invece essere automatica e non sollecitata dal legale e che comporta seri problemi per il deposito degli atti in scadenza;
- gli atti relativi alla fase dibattimentale, tra cui la lista testi *ex art. 468 c.p.p.*, non sono visibili sui fascicoli con prima udienza fissata con decreto di citazione a giudizio o con rinvio a giudizio da udienza preliminare, mentre sono visibili per i fascicoli che sono già a dibattimento e che il portale vede come in carico al Tribunale (per i quali peraltro il termine per la lista testi è già decorso);
- non sono depositabili al GIP le istanze di autorizzazione rivolte al GIP per gli assistiti sottoposti a misura coercitiva in via cautelare;
- in alcuni uffici non è possibile depositare memorie integrative dell'istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio;
- il fascicolo delle indagini preliminari, depositato *ex art. 415 bis c.p.p.*, non è consultabile da remoto ma solo recandosi fisicamente all'ufficio TIAP della Procura;
- per quanto riguarda il deposito delle querele, non vi è tempestività nell'accoglimento della querela, in quanto fino a quando il Magistrato non iscrive il procedimento a ruolo, il Portale non mostra l'esito "accolto";
- per quanto riguarda i procedimenti nei quali viene emesso il decreto penale di condanna, se non vi è una iscrizione tempestiva al Registro notizie di reato, il difensore non può depositare la nomina ed una eventuale memoria prima dell'emissione del decreto e quindi è costretto a presentare opposizione, anche quando si sarebbe potuta richiedere l'archiviazione;
- se non risulta ancora assegnato al procedimento un numero GIP, non si possono presentare tramite il portale atti rivolti al GIP.

Per quanto riguarda le notifiche telematiche, il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) è diventato il metodo principale per la trasmissione delle notifiche. Sebbene più rapido rispetto ai metodi tradizionali, questo sistema ha evidenziato problemi relativi alla sicurezza e all'affidabilità, specialmente quando i destinatari non dispongono di un domicilio digitale adeguato.

### **In conclusione**

L'avvocatura Torinese esprime riserve sull'efficacia del PPT così come allo stato implementato, confidando che queste osservazioni possano risultare utili nella prospettiva delle future imminenti implementazioni.

Certo è che fino a quando ciò non avverrà si confida in una proroga del doppio binario, con deposito anche a mezzo pec degli atti.

Le criticità principali riguardano l'inesistenza, di fatto, di un fascicolo telematico, essendo quello in funzione un portale idoneo unicamente al deposito degli atti – anche a pena di inammissibilità – ma che non consente la consultazione, allo stato, del fascicolo processuale né al momento del deposito delle indagini preliminari, né successivamente.

Anzi, allo stato non consente neanche di rileggere gli atti depositati. Un'altra preoccupazione riguarda la standardizzazione dei procedimenti automatizzati, che rischia di ridurre la complessità e la specificità di molti casi penali, in particolare per quanto riguarda i procedimenti contro ignoti.

L'avvocatura sottolinea inoltre che il sistema non è sufficientemente flessibile per gestire adeguatamente le differenze tra i vari tipi di atti e fasi processuali. Ciò si traduce in un aumento del carico di lavoro e una perdita di efficienza per i difensori.

\*\*\*\*\*

Il Processo Penale Telematico rappresenta un importante passo avanti per la modernizzazione della giustizia italiana, ma la sua implementazione richiede ancora molti miglioramenti. Le problematiche tecniche, come la gestione degli ignoti seriali, l'eliminazione del controllo manuale e le difficoltà legate ai depositi, devono essere affrontate per garantire un sistema più efficiente e accessibile.

Da portale dei depositi, dovrebbe divenire un portale che permette la trattazione telematica di tutti gli atti che non devono essere compiuti nel rito pubblico (es. lettura sentenza dibattimentale).


Allo stato, non è neanche automatizzato che, giunti alla fase processuale successiva come per esempio quella dibattimentale dalla fase dell'udienza preliminare, il portale già permetta i depositi tipici della fase predibattimentale avendo preliminarmente inserito il numero del procedimento e il difensore che *pro tempore* assiste una delle parti processuali, costrette così a chiamare o passare nella cancelleria competente, a chiedere che venga 'aperta' la finestra informatica e poi a effettuare i depositi: con evidente frustrazione della finalità per la quale si è introdotto il portale telematico dei depositi.

Fatto che, qualora non siano più idonei a tal fine i depositi a mezzo pec, rende tutto assolutamente ingestibile ai danni di una difesa tecnica effettiva e scevra di responsabilità professionali del tutto inesigibili.

Inoltre, l'introduzione di tecnologie avanzate come l'AI e i Big Data offre nuove opportunità, ma deve essere gestita con attenzione per evitare di compromettere l'equità e la trasparenza del processo giudiziario.

Il Consiglio ringrazia dell'attenzione, della condivisione della relazione sullo stato della giustizia telematica e confida di poter essere di utilità nell'affrontare, insieme, gli importanti cambiamenti che ci attendono.

La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino  
avv. Simona Grabbi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simona Grabbi", is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with the first name "Simona" being more prominent and the last name "Grabbi" following in a similar style.